

ALLEGATO " " AL N.

DI REP.

STATUTO

Titolo Primo - La Fondazione

Art. 1

Origini e Denominazione

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Madonna del Corlo ETS" con sede a Lonato, provincia di Brescia in C.so Garibaldi n. 3.

La denominazione della "Fondazione Madonna del Corlo ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

La Fondazione "Madonna del Corlo - O.N.L.U.S.", persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione - ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.1 del 12 febbraio 2003 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia"- dell'I.P.A.B. "Casa di Riposo di Lonato".

L'I.P.A.B. "Casa di Riposo di Lonato" era presente nella realtà lonatese quale ente derivante dalla fusione, in virtù del D.P.G.R. n. 5536 del 07/04/1987, tra l'I.P.A.B. "Ospizio Cronici Pover Umberto I" -eretta in Ente Morale in data 21/01/1905 - e l'I.P.A.B. Ospedale Civile e LL.PP. di Lonato.

La Fondazione "Madonna del Corlo-O.N.L.U.S.", persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, ha assunto nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

Si è poi conformata al D. Lgs. 117/2017 assumendo nella propria denominazione l'acronimo di ETS.

Art. 2

Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità.

Lo scopo precipuo della Fondazione consiste nell'ospitare persone che necessitano di assistenza, fornendo Servizi destinati a salvaguardare l'integrità fisica e psichica degli assistiti anche attraverso lo stimolo al recupero delle attività e la promozione del ruolo sociale e culturale.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. Le modalità di organizzazione e di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso



alle strutture della fondazione saranno disciplinati da uno o più Regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione.

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate, espressamente previste nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra

secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai rapporti giuridici attivi e passivi.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Per eventuali alienazioni di beni immobili si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 4

Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private e/o convenzioni con tali soggetti stipulate
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio
- rette ed entrate derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui all'art. 2;
- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dal Codice del Terzo Settore.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria socio-sanitaria.

Per gli amministratori è prevista la gratuità della carica, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.



La Fondazione provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 4 Bis

Esercizio e Bilancio

Il patrimonio della fondazione, costituito dai beni mobili ed immobili nonché da rapporti giuridici attivi e passivi, e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Bilancio d'Esercizio (o rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Il Bilancio preventivo annuale deve essere redatto sulla base di ragionevoli previsioni relative all'attività che verrà svolta e va approvato ordinariamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed in conformità a quanto richiesto dalla legge.

Nei casi previsti dalla legge, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Titolo Secondo

Gli organi e l'amministrazione della Fondazione

Art. 5

Organi di amministrazione della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Organo di Controllo che esercita, nei casi previsti dalla legge, la funzione di Revisore Legale dei Conti.

Art. 6

Presidente

Il Presidente dura in carica cinque anni e viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri nominati dal Sindaco di Lonato Del Garda.

Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza e /o impedimento, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la

rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- f) assumere le determinazioni ordinariamente necessarie al buon andamento della gestione;
- g) assumere altresì, nei casi di urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima Seduta immediatamente successiva. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente ed in mancanza di questi il Consigliere più anziano di nomina e a parità di nomina il più anziano di età.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui:

- due membri nominati dal Sindaco del Comune di Lonato del Garda;
 - un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente scelto dall'Albo dei Benefattori, così come disciplinato nell'apposito Regolamento;
 - un membro nominato dal Parroco della Parrocchia Natività di San Giovanni Battista di Lonato del Garda;
 - un membro nominato dai Presidenti delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio di Lonato del Garda e convenzionate con la Fondazione scelto dall'Albo dei Benefattori, così come disciplinato nell'apposito Regolamento.
- Tutte le nomine sono espressione della collettività territoriale e non configurano un mandato fiduciario con rappresentanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni.

I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente svolgono il loro incarico a titolo gratuito, conformemente a quanto previsto dall'art. 79, comma 3, lett. b-bis del d.lgs. 117/2017. Ad essi compete unicamente il rimborso delle spese purché debitamente documentate e liquidate dal Direttore



Amministrativo.

Art. 9

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione ed entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione non venga ricostituito entro la scadenza naturale di cinque anni, trovano applicazione le vigenti norme.

Art. 10

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso

- a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità
- per aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere della Fondazione o lesivo del decoro di questa o aver esercitato un'attività in contrasto con le finalità istituzionali della Fondazione;
- per essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o comunque che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge quale causa di revoca del rapporto di accreditamento.

In caso di mancanza, per dimissioni o altro motivo, di un membro del Consiglio o in caso di dimissioni di uno dei componenti, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione.

Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause dopo la relativa presa d'atto da parte dell'Organo di Amministrazione.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza contemporanea della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 11

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola almeno due volte all'anno, per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed il Bilancio di esercizio.

Si raduna altresì ogni qual volta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da uno dei consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto a mezzo lettera

raccomandata AR, PEC, posta elettronica con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo di cui si abbia conoscenza della ricezione avvenuta, firmato dal Presidente contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

Esso deve essere recapitato agli Amministratori almeno tre giorni prima della seduta e almeno 24 (ventiquattro) ore prima per le convocazioni d'urgenza.

Il Consiglio con la presenza di tutti i suoi componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

Art. 12

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche le quali hanno sempre luogo a voto segreto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Direttore dell'Ente partecipa alle sedute del Consiglio e provvede alla stesura e alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

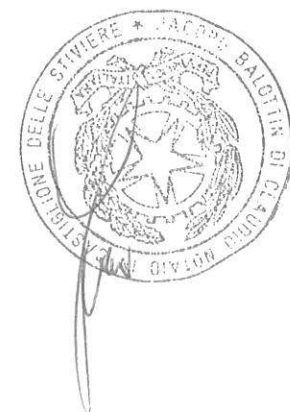
Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Consiglio di Amministrazione, organo deputato all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente, spettano compiti di indirizzo e di programmazione nonché gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tale organo, inoltre, nell'ambito dei predetti poteri fornisce al Direttore le direttive per la gestione economico/finanziaria, amministrativa e tecnica.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- approvare i Programmi della Fondazione;
- approvare il Bilancio di Previsione;
- predisporre ed approvare il Bilancio consuntivo annuale di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione
- approvare i Regolamenti di cui all'art. 2 comma e le



- modifiche allo Statuto con maggioranza qualificata dei 4/5;
- costituire ed aggiornare annualmente l'Albo dei Benefattori ed approvarne il regolamento;
 - curare la formazione, la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
 - autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio;
 - contrarre mutui e deliberare l'accettazione di Contributi, donazioni e lasciti;
 - deliberare in merito alle alienazioni, permute ed acquisti immobiliari;
 - deliberare eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende;
 - deliberare sugli atti che impegnano il patrimonio dell'Ente;
 - documentare nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
 - nominare il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario unitamente all'approvazione dei relativi schemi di contratto e dell'individuazione del compenso;
 - nominare, sentito il Direttore Amministrativo, i responsabili delle articolazioni organizzative della Fondazione determinando la durata dell'incarico, gli obiettivi, i compensi;
 - compiere tutti gli atti ritenuti utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Libri Fiscali di sua competenza ai sensi di Legge. Le scritture contabili dovranno evidenziare con chiarezza le operazioni di gestione della Fondazione e permettere la redazione del Bilancio d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato della tenuta dei Libri Sociali di sua competenza ai sensi di legge, ovvero del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Art. 14

Organo di controllo

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato dal Presidente dell'Associazione di categoria U.N.E.B.A. Lombardia tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali; esso esercita anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo rimane in carica per cinque anni rinnovabili.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale di conti è esercitata dall'Organo di controllo, in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Allo stesso spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Direttore Amministrativo.

Il Direttore Amministrativo è figura apicale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra candidati con provata esperienza professionale nello stesso ruolo e idoneo titolo (laurea magistrale in materia giuridico-economica): coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nella gestione della Fondazione.

Il Direttore Amministrativo sovrintende alla organizzazione della Fondazione ed è responsabile della realizzazione della gestione economico/finanziaria, amministrativa e tecnica secondo le linee guida sancite dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine adotta ogni provvedimento ritenuto necessario ed opportuno.

Il Direttore Amministrativo risponde del proprio operato, inclusi i risultati conseguiti, al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

Su ogni proposta di deliberazione, sia di contenuto organizzativo sia di contenuto gestionale, sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione il Direttore amministrativo esprime il proprio parere.



Il parere è inserito nel verbale della deliberazione.

Il Direttore Amministrativo deve possedere tutti requisiti soggettivi previsti in capo ai Consiglieri di Amministrazione dalla normativa regionale vigente.

Art. 16

Direttore Sanitario

Presso l'Ente è istituita la Direzione Sanitaria con lo scopo di organizzare, gestire e sorvegliare la conduzione igienico-sanitaria-socio-riabilitativa di tutti i Servizi della Fondazione, ivi compresi tutti gli aspetti tecnico organizzativi, nell'intento di raggiungere il livello ottimale di erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari in favore degli anziani ospiti.

Il Direttore Sanitario, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra candidati con provata esperienza professionale nello stesso ruolo e idoneo titolo, risponde della propria attività al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Il direttore Sanitario deve possedere di tutti requisiti soggettivi previsti in capo ai Consiglieri di Amministrazione dalla normativa regionale vigente

Art. 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione iscrive i volontari che non esercitano la loro attività in modo occasionale in un apposito registro, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.

Titolo Quarto- Norme generali

Art. 18

Trasformazione e scioglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata e di

tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del c.c.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di un liquidatore che determinerà lo scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento, il Consiglio della Fondazione nominerà all'unanimità dei membri uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti, previo positivo e preventivo parere reso, ai sensi del Codice del Terzo ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 19

Norme Transitorie

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

Art. 20

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

Adm. Robbasi

